

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## COMMISSIONE

### REGOLAMENTI

#### REGOLAMENTO N. 153 DELLA COMMISSIONE

che completa e modifica il regolamento n. 27 del 3 maggio 1962

#### LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 85,

Visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, in particolare l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 27 della Commissione del 3 maggio 1962, in particolare l'articolo 4,

Considerando che, a norma dell'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto ed alle altre modalità della notificazione prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17;

Considerando che il regolamento n. 27 della Commissione, adottato in applicazione all'articolo 24 del regolamento n. 17 e più in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, prevede l'impiego di un formulario B per presentare la notificazione;

Considerando che è opportuno prevedere, per i contratti denominati di concessione esclusiva che non contengano clausole che possano, in modo particolare, falsare il gioco della concorrenza nel Mercato comune, un formulario semplificato di notificazione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento n. 27 è aggiunto un paragrafo 2 bis del seguente tenore:

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1962.

«Tuttavia la notificazione può essere effettuata nella forma prevista dal formulario semplificato B 1, riprodotto in allegato, quando sussistono le condizioni previste in questo formulario, per i contratti denominati di concessione esclusiva ai quali non partecipano che due imprese e:

— nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune,

oppure

— nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto tanto da essa, ai fini della rivendita,

oppure

— nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, impegni esclusivi di fornitura o di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei due precedenti capoversi e relativi a determinati prodotti.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, il formulario B 1 deve essere presentato in un solo esemplare.»

##### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per la Commissione

Il Vice Presidente

Robert MARJOLIN

### FORMULARIO SEMPLIFICATO PER LA NOTIFICAZIONE

Il presente formulario deve essere presentato in un solo esemplare, senza allegati e senza modificare il testo stampato.

Se questo testo non è adatto per la notificazione che si deve presentare, bisogna servirsi del normale formulario B.

### FORMULARIO B 1

ALLA COMMISSIONE DELLA C.E.E.  
 Direzione Generale della Concorrenza  
 Direzione «Intese e Monopoli»  
 12, avenue de Broqueville  
 BRUXELLES 15

#### NOTIFICAZIONE SEMPLIFICATA DI UN CONTRATTO DENOMINATO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA

ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17 del Consiglio e dell'articolo 4,  
 paragrafo 2 bis, del regolamento n. 27 della Commissione

Il sottoscritto <sup>(1)</sup> .....  
 che agisce in qualità di <sup>(2)</sup> .....  
 dell'impresa <sup>(3)</sup> .....  
<sup>(4)</sup> .....

dichiara che quest'ultima ha stipulato uno o più contratti di cui all'articolo 4, paragrafo  
 2 bis, del regolamento n. 27 della Commissione (contratti denominati di concessione esclusiva) per i seguenti prodotti : .....

I contratti di cui sopra sono i seguenti :

- A. Se si tratta di un *contratto-tipo*, ossia di un contratto che la persona che presenta la notificazione stipula abitualmente con altre imprese
- a) indicare il numero di contratti-tipo stipulati prima della data della notificazione;
  - b) indicare il nome e l'indirizzo di uno dei concessionari e la data di conclusione del contratto <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Cognome, nome ed indirizzo della persona che presenta la notificazione.

<sup>(2)</sup> Proprietario, presidente, direttore generale, amministratore, ecc.

<sup>(3)</sup> Ragione sociale ed indirizzo.

<sup>(4)</sup> Attività dell'impresa.

<sup>(5)</sup> Questo contratto deve essere tenuto a disposizione della Commissione per tutto il periodo in cui il contratto-tipo viene utilizzato.

B. Se non si tratta di contratto-tipo <sup>(1)</sup>

Nome ed indirizzo del concessionario	Data del contratto

La persona che presenta la notificazione dichiara :

1. che non sono state accordate concessioni esclusive e reciproche della distribuzione di prodotti concorrenti fabbricati dal concedente e dal concessionario;
2. che l'aver accordato la concessione esclusiva non ha per effetto di restringere la possibilità
  - per gli intermediari o gli utilizzatori, di procurarsi i prodotti che sono oggetto dei contratti presso un altro concessionario o presso un qualsiasi fornitore del mercato comune;
  - per il concessionario, di vendere anche a clienti al di fuori della zona assegnatagli per contratto;
3. che i contratti non impongono al concessionario l'obbligo di osservare un prezzo di vendita minimo, fissato dal concedente.

Il sottoscritto dichiara che le suindicate informazioni corrispondono a verità. Dichiara inoltre di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1 a), del regolamento n. 17.

Il sottoscritto si riserva di far valere che il contratto notificato non rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

....., il .....

firma

<sup>(1)</sup> Le informazioni richieste devono riferirsi a tutti i contratti stipulati.